



Liquidazione controllata RLC 8/2023

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

dr. Roberta Bolzoni	Presidente
dr. Lucia Dall'Armellina	Giudice rel.
Dr. Francesco Petrucco Toffolo	Giudice

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati

[redacted] con gli Avv. M. Pagano e M. Marini nel procedimento R.L.C. 8/2023;

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati

e [redacted] assistiti dall'OCC "Rialziamoci Italia, Pordenone" in persona del Gestore avv. Ficuciello Luca Carmelo Ottorino;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII; rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 425.558,60 di cui € 71.304,96 in privilegio, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispongono i coniugi è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto dal ricavato dalla vendita della di un immobile di proprietà della [redacted] del valore stimato di euro

Firmato Da: DALL'ARMELLINA LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7ad295e8969595561f53d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 8a43a3e6969595561f53d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 31d7



Sent. n. 35/2023 pubbl. il 30/10/2023
Rep. n. 38/2023 del 30/10/2023

116.000,00 e di un veicolo intestato alla [] immatricolato nel 1998; dal reddito da lavoro dipendente pari a € 20.555,11 annuali quanto al [] ed euro 16.454,11 quanto alla [] (vedasi CUD anno 2022 in atti);

preso atto delle integrazioni pervenute dai legali della procedura in relazione alla determinazione del loro compenso, il quale risulta comunque superiore all'importo risultante applicando il D.M. 55/2014 e ss. mod. relativo alle procedure per la dichiarazione di fallimento (applicabile analogicamente nella fattispecie in esame, in assenza di tariffe dedicate alle procedure di sovraindebitamento) e che dovrà essere accertato con la domanda di insinuazione al passivo della procedura;

preso atto che nessuna integrazione è pervenuta dall'OCC, richiesta con decreto del Tribunale di data 16.02.2023, in relazione ai criteri seguiti nella liquidazione del compenso, di talchè deve confermarsi che l'applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 16 del D.M. 202/2014;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che ricorrono giustificati motivi per individuare un professionista diverso da quello individuato dall'OCC, atteso che la procedura prevede la liquidazione di un immobile sito nel circondario di questo Tribunale e non risultando il liquidatore avere studio professionale o residenza nel circondario del Tribunale intestato;

ritenuto di nominare liquidatore della procedura l'Avv. Fausto Tomasello;

visti gli artt. 268 e 269 e ss.

P.Q.M.

DICHIARA

APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di []

[]

NOMINA

Firmato Da: DALL'ARPELLINA LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7ad295ee99595b56f5d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 31d7



Sent. n. 35/2023 pubbl. il 30/10/2023
Rep. n. 38/2023 del 30/10/2023

Giudice Delegato la dott. Roberta Bolzoni;

Liquidatore l'avv. Fausto Tomasello;

ORDINA

Ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore, fatta esclusione per la vettura di proprietà della con riserva di liquidazione al termine della procedura;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di

Firmato Da: DALL'ARIELLINA LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7ad295e899595b6f53d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 31d7
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 31d7



apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possano trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di euro 2.500,00 e che il residuo venga messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, indicata in tre anni, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

che il liquidatore:

entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3;

entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura; scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti

Firmato Da: DALL'ARMELLINA LUCIA Enesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7ad295e8989595b6f53d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Enesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7ad295e8989595b6f53d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Enesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 31d7



nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili; che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

Sent. n. 35/2023 pubbl. il 30/10/2023
Rep. n. 38/2023 del 30/10/2023

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Manda alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo al giudice tabellariamente competente dr.ssa Roberta Bolzoni.
Così deciso in Pordenone nella camera di consiglio tenutasi in data 26 ottobre 2023.

Il Giudice rel.

Dr.ssa Lucia Dall'Armellina

Il Presidente

Dr.ssa Roberta Bolzoni

Firmato Da: DALL'ARMELLINA LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7ad295e8959595b6ff53d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 8020f5998595b6ff53d02a11604357
Firmato Da: BOLZONI ROBERTA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 31d7

